



Decreto n. 660

Aosta, 28 NOV. 2022

Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune in Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO il decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi;
- VISTI gli articoli 2, 3, 4, 38, 39, 40 e 40 bis dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;
- VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante "*Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, in particolare l'art. 1, commi da 1 a 10;
- VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante *“Misure urgenti per i contenimento dell'epidemia da Covid-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 59, comma 9-bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- VISTA la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
- VISTA la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;
- VISTA la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti il reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali;
- VISTA la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;
- VISTA la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella Regione;
- VISTA la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico;
- VISTA la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante *“Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta”*;
- VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, recante la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi*

- unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante *“Disposizioni concernenti in concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*;
- VISTA l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante *“Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”*;
- VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2021 recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- PRESO ATTO che il DM 22 dicembre 2021, n. 357, sopra citato, determina le disponibilità da assegnare alla procedura prevista dall’art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla base del numero dei posti residuati a seguito delle procedure di cui all’articolo 59, commi da 14 a 16, del medesimo decreto-legge, tenendo altresì conto delle procedure tuttora non concluse;
- VISTO l’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato, nella parte in cui prevede che il bando determini il contributo per l’integrale copertura dei costi di svolgimento;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO il DPCM 24 aprile 2020, che fissa l’ammontare dei compensi per i componenti delle commissioni;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 108, in data 28 aprile 2022, recante *«Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»*;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direttore della Direzione generale per il personale scolastico n. 1081 del 6 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2022, concernente l’indizione di una procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in

VISTI	ruolo per l'anno scolastico 2021/2022; l'articolo 20, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 108/2022 e l'articolo 9, comma 2, decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1081/2022 che fanno salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;
RILEVATO	che la procedura di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1081/2022 è stata bandita a livello nazionale ma è organizzata su base regionale, come stabilito dal decreto-legge n. 126/2019, e che la stessa è finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
RILEVATO	che la procedura di cui al presente bando viene indetta in concomitanza con quella nazionale di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 861/1975;
VALUTATE	l'attuale consistenza di posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 59 del sopracitato decreto-legge n. 73/2021 e la previsione di quelli che potrebbero rendersi vacanti nel triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, come riportati nell'Allegato B al presente decreto;
SENTITE SENTITA	le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali; la Sezione verticale del Consiglio scolastico regionale per i problemi del personale direttivo e docente, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55;
VISTA	l'ordinanza dell'Assessore competente in materia di istruzione, prot. n. 24339/ss in data 17 novembre 2022, recante le modalità per la composizione e la nomina delle commissioni di valutazione delle procedure concorsuali straordinarie, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta;
VISTA	la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante " <i>Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale</i> ", e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
RICHIAMATA	la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357, in data 14 dicembre 2020, e n. 110, in data 8 febbraio 2021;
SU PROPOSTA	della Coordinatrice del Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell'Assessorato all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate;
D'INTESA	con l'Assessore competente in materia di istruzione

DECRETA

Articolo 1
(Indizione)

1. In analogia alla corrispondente procedura straordinaria bandita con decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico n. 1081, in data 6 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è indetta una procedura straordinaria, per esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente non compreso tra quello di cui al comma 4 dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno 2022, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali o dipendenti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. I posti a bando sono suddivisi per tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'Allegato B al presente decreto.
2. La Sovrintendenza agli studi è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.

Articolo 2
(Requisiti di ammissione)

1. Come previsto dalla corrispondente procedura indetta con decreto ministeriale n. 1081/2022, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73/2021, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno 2022, dei seguenti requisiti:
 - a) abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - b) non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;
 - c) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno 2022, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali o dipendenti dalla Regione di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);
 - d) avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno

2022. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depernamento dalla graduatoria.

3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte della Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico. In caso di carenza degli stessi, la Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura stessa.

Articolo 3

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per una sola classe di concorso.
2. Non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui al presente bando coloro che presentano domanda per il corrispondente concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 1081/2022, o analoga procedura indetta dalla Provincia autonoma di Trento, per qualsiasi classe di concorso o posto. La violazione di tale disposizione comporta l'esclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente attraverso il sistema informativo ISON. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
4. L'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale tramite ISON deve essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 29 novembre 2022 fino alle ore 23.59 del 29 dicembre 2022.
5. Per procedere alla compilazione della domanda, a partire dal 1° ottobre 2021, l'unica modalità di accesso utilizzabile da parte dei candidati è l'Identità Digitale.
6. Per la compilazione della domanda occorre:
 - a) collegarsi al sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it - sezione concorsi docenti – concorso straordinario bis 2022 2023 - selezionare l'icona riferita alla domanda on line ed accedere alla procedura di iscrizione utilizzando l'Identità Digitale;
 - b) entrare nella sezione “selezioni” e selezionare la procedura concorsuale in oggetto;
 - c) compilare il modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni “compila” e “salva”;
 - d) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su “conferma e invio” una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Il candidato riceve un'email di conferma di avvenuta iscrizione.
7. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Se l'ufficio accoglie tale richiesta, il candidato troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta “Annulla”.

8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
 - f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
 - g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
 - h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno 2022;
 - i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti alla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico;
 - j) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
 - di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale documentazione può essere inviata con una delle seguenti modalità:
 - allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
 - oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: straordinariobis@regione.vda.it ;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovraintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove della procedura. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sovraintendenza agli studi - Segreteria oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

- di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da allegare alla domanda online, in formato elettronico, o da inviare almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova alla Sovraintendenza agli studi - Segreteria, con le modalità indicate al punto precedente. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo.

Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto la Sovraintendenza agli studi - Segreteria redige un sintetico verbale che invia all'interessato. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dalla Sovraintendenza agli studi - Segreteria;

- k) la classe di concorso per la quale, avendone i titoli, intende partecipare;
- l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell'art. 2 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 2, comma 1, l'aspirante dovrà indicare l'esatta denominazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto o del giudizio riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno 2022;
- m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al Decreto Ministeriale n. 108/2022 posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno 2022;
- n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Il certificato o la dichiarazione andranno allegati alla domanda online di partecipazione al concorso, oppure trasmessi entro il termine di presentazione della domanda alla

Sovrintendenza agli studi – Segreteria tramite posta ordinaria o PEC all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno 2022, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;

- o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
9. Il candidato deve allegare alla domanda la ricevuta del versamento di un contributo di segreteria, non rimborsabile, dell'importo di euro 128,00 (centoventotto/00) per ciascuna procedura per cui concorre, intestato a Regione autonoma Valle d'Aosta, con la seguente causale di versamento: concorso straordinario bis – indicare nome e cognome e il codice fiscale del candidato che partecipa alla procedura e la classe di concorso per cui concorre. Il versamento può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario dell'Amministrazione regionale codice IBAN: IT 67 Q 02008 01210 000003867729.
10. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. Sul sito www.scuole.vda.it - sezione concorsi docenti – concorso straordinario bis 2022 2023 - sono rese disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda.
11. La Sovrintendenza agli studi non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

(Cause di esclusione dalla procedura)

1. Non sono ammessi alla procedura:
- a) coloro che abbiano presentato domanda per più classi di concorso;
 - b) coloro che non abbiano presentato la domanda con le modalità di cui all'articolo 3 e coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
 - c) coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 1081/2020, o analoga procedura indetta dalla Provincia autonome di Trento, per qualsiasi classe di concorso o posto;
 - d) coloro che hanno partecipato alle procedure di cui al comma 4, articolo 59, del decreto-legge n. 73/2021, o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in

- ruolo, ai sensi del medesimo comma;
- e) coloro che non abbiano fornito tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura.

Articolo 5

(Accertamento della piena conoscenza della lingua francese)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, i candidati ai concorsi devono sostenere apposito accertamento volto a dimostrare la piena conoscenza della lingua francese.
2. In applicazione della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, gli aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 13 del presente articolo devono sostenere apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese, secondo i programmi stabiliti con decreto dell'Assessore all'istruzione e cultura prot. n. 25788/ss del 5 giugno 2006 e riportati nell'Allegato A (Annexe A). L'accertamento è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli regionali e, pertanto, si terrà conclusa la procedura concorsuale, prima della stesura della graduatoria di merito.
3. L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all'educazione, ed in una prova orale, nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione.
4. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d'Aosta, l'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4bis, della predetta legge regionale n. 12/1993, consiste in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.
5. Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore.
6. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, (*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*), i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.
L'adozione delle misure compensative sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita con le modalità stabilite nel presente articolo.
Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve:
 - fare esplicita richiesta, nell'istanza di partecipazione al concorso, della misura compensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi di cui necessita e/o di sostituzione della prova scritta con un colloquio orale;
 - produrre, entro il termine di scadenza stabilito al successivo punto e) del presente

articolo, copia dell'apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 3 novembre 2021 succitato, con una delle seguenti modalità:

- allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
- (solo se non allegata alla domanda online) tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: straordinariobis@regione.vda.it ;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La certificazione di cui sopra deve pervenire al Dipartimento Sovrintendenza agli studi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di decadenza dal beneficio, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo.

Il candidato che non presenta la certificazione entro il termine di scadenza di cui al precedente comma è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico senza la misura dispensativa o gli strumenti compensativi richiesti.

7. L'accertamento avrà luogo ad Aosta. Del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo la prova scritta sarà data comunicazione ai candidati almeno 10 giorni prima della sua effettuazione mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione concorsi docenti – concorso straordinario bis 2022 2023. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
9. Del diario della prova orale la Sovrintendenza agli studi – Segreteria dà notizia mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione concorsi docenti – concorso straordinario bis 2022 2023. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Perde il diritto alla prova orale il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo che ciò sia dovuto a gravi motivi riconosciuti dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno.
11. Ultimate le operazioni della prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese. Superano l'esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente, otterranno un giudizio positivo. La Sovrintendenza agli studi – Segreteria curerà la pubblicazione del predetto elenco sul sito www.scuole.vda.it - sezione concorsi docenti – concorso straordinario bis 2022 2023.
12. Soltanto i candidati che avranno superato l'accertamento linguistico saranno collocati nella graduatoria finale.
13. Sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese (le specifiche condizioni di esonero sono contenute nell'Allegato C del presente bando):
 - a. i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguita nella Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - b. i candidati in possesso dell'attestato di piena conoscenza della lingua francese, in corso di validità, rilasciato a seguito dell'accertamento di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni;

- c. i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25;
 - d. i candidati in possesso della certificazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 11 della legge medesima;
 - e. i candidati che appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.
14. Delle condizioni che danno titolo all'esonero di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione alla procedura.
15. Le prove di accertamento di cui al presente articolo non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 6

(Articolazione della procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare)

1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale è indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del Decreto Ministeriale n. 108/2022.
2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del Decreto Ministeriale n. 108/2022. I criteri di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 108/2022 devono essere pubblicati da parte della Sovrintendenza agli studi – Segreteria almeno cinque giorni prima dello svolgimento della prova.
3. I candidati ricevono, da parte della Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica - all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso - della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
4. In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle d'Aosta, uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per sostenere l'esame. Dell'abilità linguistica sarà tenuto conto in sede di valutazione; la commissione integrerà opportunamente i quadri di riferimento nazionali riferiti alla prova orale. Le predette integrazioni saranno rese note all'atto della pubblicazione dei criteri di cui al comma 2 sul sito della Sovrintendenza agli studi, www.scuole.vda.it - sezione concorsi docenti – concorso straordinario bis 2022 2023.

Articolo 7

(Commissioni di valutazione)

1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti del Sovrintendente agli studi, secondo le modalità definite e nel rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 108/2020, e con l'ordinanza assessorile n. 24339/ss in data 17 novembre 2022.

Articolo 8

(Dichiarazione e presentazione dei titoli)

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale n. 108/2022 e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 15 giugno 2022. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 3.
2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta alla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico, secondo le modalità indicate dalla stessa, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dalla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 9

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd. "GDPR" e del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverrà con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it. con una comunicazione avente la seguente intestazione "all'attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".
4. I dati sono trattati dal personale della Sovrintendenza agli studi e della Struttura organizzativa del Personale scolastico.
5. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
6. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.

Articolo 10 (*Graduatorie di merito regionali*)

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Il punteggio finale è espresso in centocinquantiesimi.
2. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente della Sovrintendenza agli studi - Personale scolastico e sono pubblicate sul sito internet della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it - sezione concorsi docenti – concorso straordinario bis 2022 2023.
4. I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024 ai sensi dell'articolo 11 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all'articolo 12 del presente decreto.
5. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
6. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'articolo 12 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

Articolo 11 (*Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato*)

1. Il contratto a tempo determinato è proposto ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali.
2. Le operazioni di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 saranno regolamentate dalla Sovrintendenza agli studi - Personale scolastico che indicherà, al termine della procedura concorsuale, le modalità di scelta della sede e il termine di presentazione dell'istanza, fermo restando che l'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni. Resta inteso che l'aspirante che non ha prodotto alcuna domanda è conferita una sede d'ufficio una volta terminate le assegnazioni dei candidati che hanno prodotto regolare istanza. Altresì, la mancata indicazione di talune sedi comporta la rinuncia alle sedi non indicate e, qualora l'aspirante non sia soddisfatto sulle sedi richieste, la decadenza dalla graduatoria.

3. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura della Sovrintendenza agli studi - Personale scolastico ai docenti e alle scuole interessate.

Articolo 12

(Percorso di formazione e prova conclusiva)

1. Il presente articolo individua le attività formative, le procedure, le modalità e i criteri di verifica del percorso di formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 10.
2. Il percorso di formazione assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell'aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente.
3. Il profilo assunto come riferimento attiene a cinque dimensioni o aree della professionalità: culturale-disciplinare, metodologico-didattica, organizzativa, istituzionale-sociale, formativo-professionale.
4. Il percorso, attivato dalle università, prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2024.
5. Le attività formative previste per il percorso di formazione di cui all'art. 59, comma 9-bis del decreto-legge sono organizzate in tre aree tematiche di seguito riportate:
 - Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE);
 - Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU - SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE);
 - Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE).
6. Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso.
7. La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all'utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell'esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva.
8. A seguito del superamento dell'esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD).
9. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
10. Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, la Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico rende nota la data entro la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il positivo superamento del percorso formativo.

Articolo 13

(Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato)

1. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 11, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi

normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'articolo 12 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all'articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico.
4. All'atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.
5. La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale.
6. Le graduatorie regionali decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.

Articolo 14

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 15

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 108/2022 e al decreto ministeriale n. 1081/2022.

Articolo 16

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR della Valle d'Aosta).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Erik Lavevaz

Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: ERIK LAVEVAZ

Data: 28/11/2022 11:16:16